



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DECRETA

COPIA DECRETO

Numero 19 Del 31-08-2022

OGGETTO:	Atto di organizzazione per l'utilizzo a titolo gratuito di soggetto collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii.
-----------------	---

Pubblicata il 31-08-2022 prot. 89

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di agosto ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

PRELIMINARMENTE RILEVATO che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 212 del 30/06/2022 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2022 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 01/07/2022 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2022, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il decreto n. 16 del 01/07/2022 con il quale vengono assegnate allo scrivente i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Tecnici – Economici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000;

PREMESSO che:

- l'attuale dotazione organica della Comunità Montana, a seguito dei collocamenti in quiescenza e dei trasferimenti per mobilità, è costituita dal seguente personale:
 - n. 1 dipendente di cat. C a tempo parziale di 18 ore settimanali;
 - n. 1 dipendente di cat. B a tempo parziale di 24 ore settimanali;
 - n. 1 dipendente di cat. A a tempo pieno;
 - n. 1 dipendente di cat. B in distacco presso regione Molise;
 - n. 1 dipendente di cat. A in distacco presso regione Molise;
- risulta attualmente utilizzato n. 1 dipendente della Regione Molise in comando per n. 9 ore settimanali;
- che tale situazione, aggravata dalla malattia di una dipendente, ha generato negli ultimi anni una condizione di significativo sottodimensionamento dell'organico, compromettendo la funzionalità organizzativa ordinariamente necessaria e, a volte, anche l'apertura degli uffici soprattutto nei giorni di congedo del personale attualmente in servizio;

LETTO l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii. che recita testualmente: "9. *E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità*

indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”;

RILEVATO che la ratio della norma sopra riportata si collega, come evidenziato nella sentenza n. 124/2017 della Corte Costituzionale, al “carattere limitato delle risorse pubbliche” che giustifica la necessità “di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'Amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni”;

CONSIDERATO che la possibilità di conferire incarichi a personale cessato dal servizio è stata oggetto di diversi interventi legislativi, a partire dalla versione primigenia dell'articolo riportato al precedente alinea, modificato e integrato da ultimo dal D.L. n. 90/2014, per i quali si è reso necessario l'emanazione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica di n. 2 circolari esplicative, la n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015;

RICHIAMATI i seguenti elementi sul conferimento degli incarichi a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012:

- a. non possono eccedere il limite di un anno e non possono essere né prorogati né rinnovati;
- b. l'utilizzazione di dipendenti cessati dal servizio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma soltanto di un rapporto di servizio di tipo gratuito per cui non si applicano le disposizioni normativamente e contrattualmente previste per l'assegnazione degli incarichi di responsabilità;
- c. si applicano al conferimento degli incarichi a titolo gratuito le disposizioni inerenti la materia dell'anticorruzione e in particolare quella relativa al c.d. “pantouflage”, al fine di assicurare l'imparzialità dell'azione del “funzionario pubblico” che potrebbe strumentalizzare l'esercizio dei propri poteri per “guadagnare la benevolenza” di un soggetto terzo e ottenerne benefici;
- d. la gratuità dell'incarico a personale cessato dal servizio, comporta che non può essere corrisposto alcuno degli elementi tipici e/o degli istituti giuridici previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL. della retribuzione del personale del comparto;

DATO ATTO che le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 vanno lette in combinato disposto con la vigente normativa (D.L. n. 223/2006) secondo la quale gli incarichi, ancorché a titolo gratuito, non possono essere conferiti a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, come rilevato da ultimo anche dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Puglia nella deliberazione n. 107/2020/PAR;

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. 1308 in data 30/08/2022, del dipendente collocato in quiescenza dal 01/04/2022 sig. Iapaolo Liberato con cui dichiara la propria disponibilità, a titolo gratuito, a recarsi presso gli uffici dell'Ente per garantirne l'apertura e la funzionalità, secondo le modalità ritenute più opportune;

RITENUTO opportuno accogliere la predetta disponibilità al fine di garantire l'apertura degli uffici e la ordinaria funzionalità in special modo nei giorni di assenza del personale in servizio;

DECRETA

1. di approvare l'utilizzazione, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii., del dipendente collocato in quiescenza IAPAOLLO Liberato, per garantirne l'apertura degli uffici e la funzionalità ordinariamente necessaria per l'Ente;
2. di stabilire che all'incarico non è corrisposto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate e connesse all'attività svolta. Pertanto, al predetto personale non può essere corrisposto alcuno degli elementi tipici e/o degli istituti giuridici previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL.;
3. di stabilire, altresì, che l'incarico avrà una durata di dodici mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'incarico di cui al presente Atto non è conferito a soggetto che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici;
5. di incaricare il Responsabile dei Servizi dell'Ente, P.O. Geom. Luigi Barbieri, per l'attuazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti al presente decreto, saranno adottati dal Responsabile del servizio in forma di "determinazioni", ex art. 183, comma 9, del T.U.E.L. n. 267/2000;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana "Molise Centrale"
F.to Avv. Domenico Marinelli

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li **31-08-2022**

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li **31-08-2022**

La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 31-08-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Ferrazzano li 31-08-2022

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

REGISTRO GENERALE N. 89

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 31-08-2022

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 31-08-2022

Ferrazzano li 31-08-2022

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Copia conforme all'originale

La Posizione Organizzativa
Geom. Luigi BARBIERI

Ferrazzano li
